



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 9/25

Dec. n. 9/25

Il giorno 28 novembre 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

CASTIGLIA Francesco, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato per la stagione sportiva 2025 con il Moto Club "ITALIA" con tessera n. 25204625, rilasciata il 27.4.2025;

Incolpato di:

“violazione degli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 6.2 dello Statuto Federale, e ciò in quanto, a partire dal giorno 15.7.2025, attraverso uno scambio di messaggi di posta elettronica certificata con gli uffici federali, protrattosi anche nel successivo mese di agosto 2025, in merito all'assicurazione dei veicoli iscritti nel Registro Storico per i residenti nella Regione Campania, nonostante gli fossero stati forniti tutti i chiarimenti richiesti da parte dei predetti Uffici, teneva una condotta gravemente offensiva e denigratoria nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana e dei suoi organi, utilizzando espressioni palesemente ingiuriose e diffamatorie, quali: «Mi arrenderò quando vi vedrò chiudere l'attività - Siete dei razzisti di merda - Siete una vergogna » (mail p.e.c. del 7.8.2025) e «Resta sempre il fatto che siete Razzisti» (mail p.e.c. del 31.8.2025), con ciò ledendo gravemente l'immagine, il prestigio e la reputazione della Federazione Motociclistica Italiana medesima.”

DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, nonché l'art. 6.2 dello Statuto Federale, dichiara:

CASTIGLIA Francesco, nato omissis residente omissis, tesserato per la stagione sportiva 2025 con il Moto Club “ITALIA” con tessera n. 25204625, rilasciata il 27.4.2025;

responsabile dell'illecito contestato e, ritenuta non configurabile l'ipotesi di cui all'art. 8 del RdG e, viceversa, provata l'ipotesi di cui all'art. 1 del RdG e dell'art. 6 comma 2 dello Statuto, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 1 (uno) con fine sanzione per il 28 dicembre 2025.

Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

Avv. Paolo De Matteis
PRESIDENTE T.F.



Si comunichi a cura della Segreteria a:

Castiglia Francesco;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Commissari di Gara;
Gruppo Direttori di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Legale FMI;
Ufficio Registro Storico FMI;
Motoclub di appartenenza;
Co.re. Campania;
Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it